

**COMUNE DI VELO D'ASTICO**  
Provincia di Vicenza



**P.R.C.**  
**P.I. n. 3, Var. 3**

Elaborato

RE


All.

2

Scala

Regolamento Edilizio  
**Regolamento distributori carburanti**

**P. R. C. - Terzo Piano degli Interventi , Variante n. 3**  
(art. 18, L.r. 11/2004)



**Il Sindaco**  
Giordano Rossi

**Il Segretario Comunale**  
Carmela Vizzi

**Ufficio Tecnico Comunale**  
Simone Veronese

**Il Progettista**  
Fernando Lucato

**AUA**  
URBANISTICA E AMBIENTE  
Fernando Lucato urbanista  
Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 042849  
e-mail: f.lucato@auaurbanistica.com  
pec: fernando.lucato@archiworldpec.it  
www.auaurbanistica.com  
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

**Indice**

PRINCIPI GENERALI .....	2
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI.....	4
SUPERFICIE MINIMA .....	5
SUPERFICIE EDIFICABILE .....	5
DISTANZE MINIME .....	6
ATTIVITA' COMPLEMENTARI .....	6
ATTIVITÀ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE .....	7
ACCESSI.....	7
ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONI DI PERTINENZE STRADALI .....	10
INSEGNE .....	10
SEGNALETICA.....	11
MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI .....	11
SMALTIMENTO E RIMOZIONE .....	12
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO.....	12

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.**

In caso di cessazione dell'attività l'area interessata assume i parametri edilizi della z.t.o. di appartenenza.  
E' fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 4433 del 7/12/1999.

**RIPARTIZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE**

1 - Il territorio comunale, in rapporto al tipo di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) ZONA 1 comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate del P.R.G. All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti di tipologia a "chiosco" purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;
- b) ZONA 2 comprende le zone territoriali omogenee B - C1 - C2 – E4 e assimilate del P.R.G. All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazioni di rifornimento e di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);
- c) ZONA 3 comprendente le zone territoriali omogenee D - F (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti stradali di carburanti) del P.R.G. All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar edicole e simili);
- d) ZONA 4 comprendente la zona territoriale omogenea E (esclusa E4) del P.R.G. All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili)

**PRINCIPI GENERALI**

2 - L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dal P.R.G. vigente.

3 - I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definite

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale distribuzione carburanti ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G. vigente.

4 - I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl ed il metano.

5 - Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S).

6 - La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

7 - L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

8 - La distanza dei dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C. d.S. e nel Regolamento.

9 - Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 non possono installarsi alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt 300 ed i mt 100 l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt 100 gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

10 - Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto

11 - L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo punto 20. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto di lavaggio, ivi comprese l'impianto di lavaggio,

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt 5 dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt 10.

12 - All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.

13 - I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in protezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

14 - Nel caso di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

15 - Gli impianti stradali di carburante devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.

16 - Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

17 - I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinazione dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite

**TUTELA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI**

18 - non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 490/1999;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicate cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico - artistico - architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

19 - Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/99 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

consentito anche l'installazione di stazioni di rifornimento purché situate in fregio a strade statali e provinciali.

**SUPERFICIE MINIMA**

20 - La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è quella fissata dal punto. 7 del Piano regionale carburanti approvato con delibera del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998 n. 3.

21 - La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

22 - La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante che hanno al proprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 250% della superficie commerciale di cui 180% destinata a parcheggio con un minimo di 300 mq di cui 200 a parcheggio.

**SUPERFICIE EDIFICABILE**

23 - Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i mt. 5 di altezza nonché, per singola tipologia di impianto i seguenti parametri:

- a) Chiosco: trattasi di locali per il ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria superiore a 27 mc;
- b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nelle zone E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 300 mc con rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti;
- c) Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per la zona all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 600 mc con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori della fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante****DISTANZE MINIME**

24 - La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dall'art. 8 del Piano regionale carburanti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998 n.3

25 - le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due piani lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata al punto 24 e i due impianti siano localizzati in zone omogenee comunali diverse la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone.

26 - È ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste al punto 24.

**ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

27 - Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno di aree di servizio, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 nonché dei relativi piani comunali di settore.

28 - È possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Caratteristiche degli impianti stradali di carburanti

- stazioni di servizio o di rifornimento;
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista al punto 20;
- erogato nell'anno precedente alla presentazione della domanda non inferiore a mc 1500;
- distanza minima da attività similari pari a mt 1000 ridotti a mt 600 all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del C.C.d.S.
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.

b) Superficie massima concedibile

- rivendita di giornali e riviste mq 5
- pubblico esercizio di alimenti e bevande mq 20

c) Area libera e parcheggi

- l'area libera non deve essere inferiore a mq 300 e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq 200;

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui al punto 20 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

29 - Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del punto 28

30 - Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) del punto 28, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore

**ATTIVITÀ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE**

31 - Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/98 le seguenti attività accessorie:

- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavola calda, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

32 - Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.

33 - In presenza di carenze di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio grassaggio e ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistante l'impianto, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionale unitario.

**ACCESSI**

34 - Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S.) gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

35 - Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti strade di tipo B, C, D come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt 3 e raccordate al piazzale con curve di raggio mt. 10 La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione con le caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.

36 - Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt 0.50 e non eccedente mt. 1.50 delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa fra cm 20 e cm 30. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

37 - Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma e non oltre mt 2,50 dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistano, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

38 - Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.

Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

39 - In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.)

40 - Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonata, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

41 - Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio la corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

42 - Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi mt. 10 devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

43 - La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione quanto definito al punto 39 anche con le particolari prestazioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

44 - E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accesso da due o più strade pubbliche. La prescrizione in cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cure e spese del richiedente, intervento di viabilità alternativa.

45 - Gli accessi agli impianti di distribuzione di carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specifiche dei punti successivi;

a) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:

- rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,50:

fronte strada da mt 25 a mt 30 con accessi da mt 7,50 a mt 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10,00, tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie.

- rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada di mt 60 con accessi di mt 15 e aiuola spartitraffico centrale di mt 30

b) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:

- rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:

fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt 7,50 a mt. 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da mt 10,00;

- Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

- Strade di scorrimento:

fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30 e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a mt. 60 per l'accesso e mt. 75 per l'uscita dall'area dell'impianto.

46 - Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) all'interno dei centri abitati minimo mt. 12;
- b) fuori dai centri abitati minimo mt. 95.

In ogni situazione a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt 95 fra gli estremi degli accessi più vicini.

**ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONI DI PERTINENZE STRADALI.**

47 - L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966 n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato dei Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) ec) della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune ed in n. 3 esemplari per ogni albero abbattuto.

**INSEGNE**

48 - LA Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il normativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10
- b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 3 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

- c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- e) le insegne devono essere posizionate ad almeno mt 2 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
- f) l'insegna se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingegnare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
- g) l'insegna deve avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- h) l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a mt. 20 lineari.
- i) Il mancato rispetto alle disposizioni di cui al punto 48 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

49 - Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del Relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

### **SEGNALETICA**

50 - Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale come previsto dal N.C.d.S.) detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

### **MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI**

51 - Gli impianti esistenti possono procedere a:

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- modifiche di cui all'art. 3, lettera h) della Legge regionale 28 giugno 1988, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
- potenziamento alle condizioni previste dalla normativa regionale;
- ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto dai punti. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17; al punto 24 ed al paragrafo relativo alle distanze minime;

52 - la sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20 ottobre 1998. Al termine

**Regolamento Edilizio**  
**Allegato: Regolamento distributori carburante**

delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o di perdite pregresse.

**SMALTIMENTO E RIMOZIONE**

53 - Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smaltimento.

L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi di inquinamento del suolo).

**IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO**

54 - I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti di uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori obbligatoriamente per quelli di benzina).

Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

55 - Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

56 – La realizzazione di impianti ad uso privato siti all'interno di aziende agricole, (ad eccezione del carburante agricolo), cave, cantiere, stabilimenti produttivi, aziende per il rifornimento di macchine operatrici o mezzi privi di targa non circolanti su strada, anche se utilizzano contenitori –distributori mobili che siano o meno stabilmente fissati al suolo sono soggetti al rilascio di autorizzazione edilizia.

57 – Si richiama in particolare il rispetto della Circolare n. 2 del 14 gennaio 1999 della Regione Veneto per quanto attiene agli aspetti urbanistici e la Circolare n. 5513/30201 del 27.06.2000 della Regione Veneto.